



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002666 - 01/03/2011 - USCITA
Allegati : 0



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/sc

Roma, 01 MAR. 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PALERMO
V. Ruggero Settimo, 55
90139 PALERMO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 59-2011 –Deontologia – Sigillo professionale – Utilizzo di sigillo non conforme a quello indicato dal regolamento sull'utilizzo del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 21 febbraio in cui l'Ordine chiede di sapere se sia consentito ad un iscritto di utilizzare un timbro sigillo posseduto in vigenza dell'iscrizione ai soppressi Albi dei Ragionieri e Periti Commerciali e dei Dottori Commercialisti (e dunque non conforme all'art. 12 del Regolamento sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).
In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che l'art. 5, u. co., del Codice Deontologico della Professione dispone che "l'uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale". L'esigenza di prevedere l'emanazione di un'apposita regolamentazione da parte del Consiglio Nazionale in merito all'utilizzo del sigillo professionale deve ricondursi alla rilevanza delle finalità di tutela sottesa al suo utilizzo.

Come evidenziato dall'art. 3 del regolamento adottato dal Consiglio Nazionale in tema di sigillo professionale, infatti, "l'adozione del sigillo da parte del professionista ... è diretta a tutelare l'affidamento del pubblico, assicurando ai terzi la provenienza dell'atto". In altri termini l'utilizzo del sigillo attribuisce carattere distintivo agli atti sottoscritti dal Dottore Commercialista e dall'Esperto Contabile qualificandoli come atti svolti nell'esercizio legittimo della propria attività professionale.

In considerazione della rilevanza di tale funzione di tutela di interessi di carattere generale, la previsione di una regolamentazione unitaria, diretta a diffondere presso la categoria l'utilizzo di un segno distintivo condiviso ed omogeneo, intende agevolare una più immediata

ed efficace riconduzione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile degli atti qualificanti l'attività professionale degli iscritti all'Albo.

In tale prospettiva l'art. 12 del Regolamento del Consiglio Nazionale sull'utilizzo del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili¹ regola la forma, la struttura e la dicitura del sigillo. Tale disposizione individua il nucleo di informazioni necessarie da riportare nel timbro-sigillo affinché questo assolva alla funzione propria di riconducibilità del professionista all'Albo di iscrizione².

Si tratta delle seguenti informazioni:

- Nome e Cognome,
- Titolo professionale (Dottore Commercialista – Ragioniere Commercialista – Esperto Contabile),
- Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di appartenenza,
- N. Iscrizione all'Albo,
- Logo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 8 del regolamento vieta espressamente l'utilizzo da parte dell'iscritto di sigilli professionali diversi da quello "realizzato ... dall'Ordine ai sensi del presente Regolamento". La norma esclude la possibilità per gli iscritti di utilizzare un sigillo non conforme per dimensioni struttura, forma e dicitura a quanto indicato dall'art. 12 ed impone, allo stesso tempo, all'Ordine di predisporre e realizzare il timbro-sigillo da destinare ai propri iscritti in conformità alle predette disposizioni. Tale divieto deve riferirsi anche al caso in cui un iscritto continui ad utilizzare il sigillo rilasciato nel periodo di iscrizione ai previgenti Albi professionali dei Ragionieri e Periti commerciali o dei Dottori Commercialisti, considerato che si tratta di Albi professionali soppressi e le indicazioni presenti in tale sigillo non attestano l'attuale iscrizione del soggetto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Si evidenzia, peraltro, che l'art. 13 del regolamento individua in capo all'iscritto la responsabilità dell'utilizzo del sigillo prevedendo, in caso di violazione delle citate disposizioni regolamentari, la possibilità di sanzioni disciplinari³.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si ritiene che, nel caso specifico, l'iscritto non possa utilizzare un timbro-sigillo rilasciato nel periodo di iscrizione ai previgenti albi professionali dei Ragionieri e Periti Commerciali o dei Dottori Commercialisti.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Francesca Maione

¹ Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 1° ottobre 2008 ed è entrato in vigore il 1° novembre 2008.

² Tali disposizioni sono dirette ad evitare che la presenza, nei sigilli utilizzati dagli iscritti, di indicazioni difformi da quelle espressamente indicate nel regolamento, dia luogo alla creazione di modelli non uniformi sul territorio nazionale.

³ Art. 13:

"L'apposizione del sigillo sugli atti è di esclusiva responsabilità del legittimo detentore, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per l'Ordine che ha rilasciato il sigillo.

L'iscritto all'Albo è tenuto a utilizzar il sigillo in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di violazioni, l'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare."